



## DELIBERAZIONE N. 45

### Il Consiglio di Amministrazione

*(Seduta del 20 dicembre 2018)*

**VISTA** la legge 10 dicembre 2014 n. 183 che, all'art.1, comma 4, lettera c), prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, che all'art.9, comma 1, lett. /), fissa tra le funzioni e i compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) la definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali, ivi compreso il supporto alle regioni, ove i livelli essenziali non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;

**VISTO** il medesimo decreto legislativo 150/2015 che all'art.28 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e all'art.2, comma 1, stabilisce che detti LEP siano specificati da un apposito decreto ministeriale;

**VISTO** il DM n. 4/2018 che in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2, comma 1 del citato decreto legislativo specifica i LEP da erogare su tutto il territorio nazionale e definisce termini e modalità attuative dell'applicazione del principio di sussidiarietà;

**CONSIDERATO** che ANPAL ha necessità di definire le caratteristiche degli interventi di riallineamento da porre in essere in via ausiliaria nei territori interessati per agevolare l'erogazione dei servizi all'utenza in coerenza con i LEP;

**VISTO** il documento dell'ANPAL "Definizione dei termini e delle modalità attuative in relazione all'applicazione del principio di sussidiarietà" che delinea il processo di intervento ausiliario tipo che ANPAL realizzerà nei territori ove i LEP non siano stati assicurati, affinché sia adottata una metodologia di rilevazione dei livelli di attuazione dei LEP, condivisa a livello istituzionale tra ANPAL, Regioni e Ministero del lavoro, e sia seguita una procedura standard nell'attuazione dei Piani di riallineamento delle Regioni il cui scostamento medio in relazione agli obiettivi della performance previsti sia superiore al 15%;


**CONSIDERATO** che il testo del documento citato è stato condiviso con le Regioni in sede di Comitato politiche attive il 6 novembre e il 5 dicembre 2018;

**DELIBERA**

di approvare il documento “Definizione dei termini e delle modalità attuative in relazione all’applicazione del principio di sussidiarietà” dell’ANPAL allegato alla presente delibera di cui è parte integrante.


**IL SEGRETARIO f.f.**

*Sig.ra Floriana Torpedine*



**IL PRESIDENTE**

*Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte*



## DEFINIZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ ATTUATIVE IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

**A cura di:**

Divisione 5 – Servizi per l'impiego



Linea 3 – Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, inclusa la sperimentazione e l'avvio dell'Assegno di Ricollocazione e l'adozione di indirizzi comuni.

Obiettivo specifico: 3.3

Attività: 3.3.2

**Divisione Servizi per il Lavoro**



## 1 Premessa

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, all'art. 9, co. 1, lett. *h*), tra le funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), fissa: la definizione e la gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali; il supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

All'art. 28 del d.lgs. n. 150/2015, sono definiti i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che sono stati specificati con il d.m. n. 4/2018, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2, co. 1, del predetto decreto legislativo, sono stati specificati i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale; sempre in base al d.m., il Ministero ha fissato, all'art. 2, co. 1, lett. *b*), tra gli obiettivi annuali per il 2018 in materia di politiche attive, la definizione dei termini e delle modalità attuative in relazione all'applicazione del principio di sussidiarietà.

## 2 Obiettivi del documento

Il documento mira a fornire il processo di intervento ausiliario che ANPAL porrà in essere al fine di agevolare l'erogazione dei servizi in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni alla utenza.

L'applicazione dell'intervento in via sussidiaria deve avere le seguenti caratteristiche:

- basato su una metodologia, condivisa a livello istituzionale, di rilevazione del livello di attuazione dei LEP da parte di ogni Regione;
- basato su una forte collaborazione tra ANPAL e la Regione o Provincia autonoma interessate;
- necessariamente temporaneo, perché deve finalizzato al ripristino delle condizioni di erogazione dei servizi a livello essenziale.

## 3 Attività propedeutiche: fissazione indicatori e attività di monitoraggio

In sede di decreto di specificazione dei LEP (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 150/2015) saranno definiti gli indicatori necessari per monitorare il raggiungimento del livello essenziale nell'erogazione della prestazione, nonché i relativi obiettivi di performance.

Il monitoraggio continuo dell'erogazione dei LEP deve consentire ai due livelli istituzionali (centro e territorio) di essere avvertiti del grado di disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni, in modo da mettere in campo le azioni correttive, fino alla scelta dell'intervento in sussidiarietà.

#### 4 Attività di adeguamento

Al 31 marzo di ogni anno ANPAL rileva lo stato dell'arte nell'erogazione dei LEP, sulla base degli indicatori e dei relativi obiettivi di performance definiti nel decreto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 150/2015.

Per le Regioni il cui scostamento medio in relazione agli obiettivi di performance previsti sia superiore al 15%, ANPAL instaura un contraddittorio con la Regione (o Provincia autonoma) interessata, allo scopo di verificare la temporaneità o meno dello scostamento e, in caso di scostamento non temporaneo, concorda con quest'ultima, entro il 30 giugno del medesimo anno, un Piano di riallineamento.

Il Piano di riallineamento, condiviso tra ANPAL e Regione/PA interessata ed adottato Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce:

- la governance del piano;
- i tempi previsti per il riallineamento;
- le modalità operative e organizzative, ivi incluso l'affiancamento di esperti ANPAL alla dirigenza regionale, finalizzate alla definizione di piani di riorganizzazione amministrativa, piani di formazione del personale, etc.;
- la quantificazione delle Risorse Umane in loco (anche attraverso la creazione di task force appositamente previste) dedicate al riallineamento;
- il monitoraggio in itinere delle attività svolte e degli indicatori di performance.

Al termine del periodo di riallineamento, ANPAL e la regione interessata continueranno a monitorare i dati relativi alla erogazione dei servizi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni, adeguando, se del caso, il piano di riallineamento.